

Convenzione europea di estradizione

Parigi, 13 dicembre 1957

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

considerato che lo scopo del Consiglio d'Europa è di attuare una unione più stretta fra i suoi Membri,

considerato che questo obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di accordi o un'azione comune nel settore del diritto;

convinti che l'accettazione di regole uniformi in materia di estradizione è tale da far progredire siffatta opera di unificazione;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Obbligo dell'extradizione

Le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente, secondo le regole e le condizioni stabilite negli articoli seguenti, gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente.

Articolo 2 – Reati motivanti l'extradizione

1. Danno luogo all'extradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della Parte richiedente, la sanzione presa deve essere di almeno quattro mesi.
2. Se la domanda di estradizione concerne più fatti distinti puniti ciascuno dalla legge della Parte richiedente e della Parte richiesta con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà, ma di cui taluni non adempiono la condizione sulla quota della pena, la Parte richiesta avrà la facoltà di accordare l'extradizione anche per questi ultimi.
3. Ciascuna Parte Contraente, la cui legislazione non autorizza l'extradizione per taluni reati indicati nel paragrafo 1 del presente articolo potrà, per quanto la concerne, escludere tali reati dal campo di applicazione della Convenzione.
4. Ciascuna Parte Contraente che vorrà prevalersi della facoltà prevista nel paragrafo 3 del presente articolo notificherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione, un elenco dei reati per i quali l'extradizione è autorizzata o un elenco dei reati per i quali l'extradizione è esclusa, indicando le disposizioni legali che autorizzano o escludono l'extradizione. Il Segretario Generale del Consiglio comunicherà gli elenchi agli altri firmatari.

5. Se, successivamente, la legislazione di una Parte Contraente escludesse dall'extradizione altri reati, tale Parte notificherà l'esclusione al Segretario Generale del Consiglio, che ne informerà gli altri firmatari. La notificazione avrà effetto soltanto alla scadenza di un termine di tre mesi dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.

6. Ciascuna Parte, che avrà usato della facoltà prevista nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, potrà, in qualsiasi momento, sottoporre all'applicazione della presente Convenzione i reati che sono stati esclusi. Essa notificherà le modificazioni al Segretario Generale del Consiglio, che le comunicherà agli altri firmatari.

7. Ciascuna Parte potrà applicare la regola della reciprocità per quanto concerne i reati esclusi dal campo di applicazione della Convenzione in virtù del presente articolo.

Articolo 3 – Reati politici

1. L'extradizione non sarà concessa, se il reato, per il quale essa è domandata, è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico o come un fatto connesso a un siffatto reato.

2. La stessa regola sarà applicata, se la Parte richiesta ha motivi seri per credere che la domanda d'extradizione motivata con un reato di diritto comune è stata presentata con lo scopo di perseguire o di punire un individuo per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi.

3. Per l'applicazione della presente Convenzione, l'attentato alla vita di un Capo di Stato o di un membro della sua famiglia non sarà considerato come reato politico.

4. L'applicazione del presente articolo non concernerà gli obblighi che le Parti Contraenti avranno assunto o assumeranno in virtù di qualsiasi altra convenzione internazionale di natura multilaterale.

Articolo 4 – Reati militari

L'extradizione per causa di reati militari che non costituiscono reati di diritto comune è esclusa dal campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 5 – Reati fiscali

In materia di tasse e imposte, di dazi e di cambio, l'extradizione sarà concessa, nelle condizioni previste dalla presente Convenzione, soltanto se così è stato deciso fra le Parti Contraenti per ciascun reato o categoria di reati.

Articolo 6 – Extradizione dei cittadini

1.

a. Ciascuna Parte Contraente avrà la facoltà di rifiutare l'extradizione dei suoi cittadini.

b. Ciascuna Parte Contraente potrà, mediante una dichiarazione fatta al momento della firma del deposito dello strumento di ratificazione o di adesione, definire, per quanto la concerne, il termine «cittadini» nel senso della presente Convenzione.

c. La qualità di cittadino sarà valutata al momento della decisione di estradizione. Tuttavia, se tale qualità è accertata soltanto fra la decisione e la data prevista per la consegna, la Parte richiesta potrà parimente prevalersi della disposizione della lettera *a* del presente paragrafo.

2. Se la Parte richiesta non procede all'extradizione di un suo cittadino, essa dovrà, su domanda della Parte richiedente, sottoporre il caso alle autorità competenti, affinché, ove occorra, possano essere esercitati perseguimenti giudiziari. A tale scopo, gli inserti, le informazioni e gli oggetti relativi al reato saranno trasmessi gratuitamente per la via prevista nel paragrafo 1 dell'articolo 12. La Parte richiedente sarà informata del seguito che sarà stato dato alla sua domanda.

Articolo 7 – Luogo del reato

1. La Parte richiesta potrà rifiutarsi di estradare l'individuo richiesto per un reato, che, secondo la sua legislazione, è stato commesso in tutto o in parte sul suo territorio o in un luogo equiparato al suo territorio.

2. Qualora il reato motivante la domanda d'extradizione sia stato rimesso fuori del territorio della Parte richiedente, l'extradizione potrà essere rifiutata soltanto se la legislazione della Parte richiesta non autorizza il perseguimento di un reato dello stesso genere commesso fuori del suo territorio o non autorizza l'extradizione per il reato oggetto della domanda.

Articolo 8 – Perseguimenti in corso per gli stessi fatti

Una Parte richiesta potrà rifiutare d'extradare un individuo reclamato, se egli è perseguito da essa per i fatti motivanti la domanda di estradizione.

Articolo 9 – *Ne bis in idem*

L'extradizione non sarà consentita quando l'individuo reclamato è stato definitivamente giudicato dalle autorità competenti della Parte richiesta per i fatti che motivano la domanda. Essa potrà essere rifiutata se le autorità competenti della Parte richiesta hanno deciso di non aprire un perseguimento penale o di chiuderne uno già avviato per gli stessi fatti.

Articolo 10 – Prescrizione

L'extradizione non sarà consentita se la prescrizione dell'azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta.

Articolo 11 – Pena capitale

Se il fatto, per il quale l'extradizione è domandata, è punito con la pena capitale nella legge della Parte richiedente e se, per esso, tale pena non è prevista nella legislazione della Parte richiesta o non vi è generalmente eseguita, l'extradizione potrà essere consentita solo alla condizione che la Parte richiedente dia garanzie, ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, che la pena capitale non sarà eseguita.

Articolo 12 – Domanda e atti a sostegno

1. La domanda sarà espressa per iscritto e presentata per iscritto diplomatica. Un'altra via potrà essere convenuta mediante accordo diretto fra due o più Parti.

2. A sostegno della domanda sarà prodotto:

a. l'originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge dalla Parte richiedente;

b. un esposto dei fatti, per i quali l'extradizione è domandata. Il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili saranno indicate il più esattamente possibile;

c. una copia delle disposizioni legali applicabili o, se ciò fosse impossibile, una dichiarazione sul diritto applicabile, come anche il segnalamento il più preciso possibile dell'individuo reclamato e qualsiasi altra informazione atta a determinare la sua identità e la sua cittadinanza.

Articolo 13 – Complemento d'informazioni

Se le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti per permettere alla Parte richiesta di prendere una decisione in applicazione della presente Convenzione, quest'ultima Parte domanderà il complemento d'informazioni necessario e potrà assegnare un termine per l'ottenimento delle stesse.

Articolo 14 – Regola della specialità

1. L'individuo che sarà stato consegnato non sarà né perseguito né giudicato né detenuto in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né sottoposto ad altre restrizioni della sua libertà personale per un fatto qualsiasi anteriore alla consegna che non sia quello avente motivato l'extradizione, salvo nei casi seguenti:

a. se la Parte che l'ha consegnato vi acconsente. Una domanda sarà presentata a tale scopo, corredata degli atti previsti nell'articolo 12 e di un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradata. Questo consenso sarà dato quando il reato per il quale è chiesto implica l'obbligo dell'extradizione conformemente alla presente Convenzione;

b. se, avendo avuto la possibilità di farlo, l'individuo estradata non ha lasciato nei 45 giorni successivi alla sua liberazione definitiva, il territorio della Parte alla quale è stato rilasciato o se vi è ritornato dopo averlo lasciato.

2. Tuttavia, la Parte richiedente potrà prendere le misure necessarie in vista, da un lato, di un eventuale rinvio dal territorio e, dall'altro lato, di una interruzione della prescrizione conformemente alla sua legislazione, compreso il ricorso a una procedura per contumacia.

3. Se la qualificazione data al fatto incriminato è modificata nel corso della procedura, l'individuo estradata sarà perseguito e giudicato soltanto nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato nuovamente qualificato permettono l'extradizione.

Articolo 15 – Riestradizione a uno Stato terzo

Salvo nel caso previsto nel paragrafo 1, lettera *b* dell'articolo 14, il consenso della Parte richiasta sarà necessario per permettere alla Parte richiedente di consegnare a un'altra Parte o a uno Stato terzo l'individuo che gli sarà stato consegnato e che sarebbe ricercato dall'altra Parte o dallo Stato terzo per reati anteriori alla consegna. La Parte richiasta potrà esigere la produzione degli atti previsti nel paragrafo 2 dell'articolo 12.

Articolo 16 – Arresto provvisorio

1. In caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competenti della Parte richiasta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge.

2. La domanda d'arresto provvisorio indicherà l'esistenza di uno degli atti previsti nel paragrafo 2, lettera *a* dell'articolo 12 e manifesterà l'intenzione di inviare una domanda d'estradizione; essa menzionerà il reato per il quale l'estradizione sarà domandata, il tempo e il luogo ove è stato commesso e, nella misura del possibile, il segnalamento dell'individuo ricercato.

3. La domanda di arresto provvisorio sarà trasmessa alle autorità competenti dalla Parte richiasta sia per via diplomatica, sia direttamente per posta o telegrafo, sia attraverso l'organizzazione internazionale di Polizia criminale (Interpol), sia per qualsiasi altro mezzo lasciando una traccia scritta o ammessa dalla Parte richiasta. L'autorità richiedente sarà informata senza indugio del seguito dato alla domanda.

4. L'arresto provvisorio potrà cessare, se, entro 18 giorni dall'arresto, la Parte richiasta non dispone della domanda di estradizione e degli atti menzionati nell'articolo 12; esso non potrà, in alcun caso, superare 40 giorni dal momento dell'arresto. Tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile, in quanto la Parte richiasta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto.

5. La liberazione provvisoria non impedisce un nuovo arresto né l'estradizione, se la domanda di estradizione perviene ulteriormente.

Articolo 17 – Concorso di domande

Se l'estradizione è domandata nel contempo da parecchi Stati, sia per lo stesso fatto, sia per fatti differenti, la Parte richiasta statuirà, tenuto conto di tutte le circostanze e soprattutto della gravità relativa e del luogo dei reati, delle date rispettive delle domande, della cittadinanza dell'individuo richiesto e della possibilità di una ulteriore estradizione a un altro Stato.

Articolo 18 – Consegna dell'estradato

1. La Parte richiasta comunicherà alla Parte richiedente, per la via prevista nel paragrafo 1 dell'articolo 12, la sua decisione sull'estradizione.

2. Qualsiasi rifiuto completo o parziale sarà motivato.

3. Nel caso di consenso, la Parte richiedente sarà informata del luogo e della data di consegna e della durata della detenzione subita in vista della estradizione dall'individuo richiesto.

4. Riservato il caso previsto nel paragrafo 5 del presente articolo, l'individuo richiesto, se non è stato ricevuto alla data stabilita, potrà essere liberato alla scadenza di un termine di 15 giorni da tale data e sarà, in ogni caso, liberato alla scadenza di un termine di 30 giorni; la Parte richiesta potrà rifiutare di estradarlo per lo stesso fatto.

5. Nel caso di forza maggiore che impedisca la consegna o il ricevimento dell'individuo da estradare, la Parte interessata ne informerà l'altra; ambedue si intenderanno su una nuova data di consegna e le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo saranno applicabili.

Articolo 19 – Consegna rinviata o condizionale

1. La Parte richiesta potrà, dopo avere statuito nella domanda di estradizione, rinviare la consegna dell'individuo richiesto, affinché possa essere perseguito da essa o, se è già stato condannato, affinché possa subire sul suo territorio una pena incorsa per un fatto altro di quello per il quale l'extradizione è domandata.

2. Invece di rinviare la consegna, la Parte richiesta potrà rimettere temporaneamente alla Parte richiedente l'individuo richiesto, alle condizioni da determinare di comune intesa fra le Parti.

Articolo 20 – Consegna di oggetti

1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti:

a. che possono servire da mezzi di prova o

b. che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente.

2. La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'extradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto.

3. Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione.

4. Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta.

Articolo 21 – Transito

1. Il transito attraverso il territorio di una delle Parti contraenti sarà consentito, su domanda trasmessa per la via prevista nel paragrafo 1 dell'articolo 12, alla condizione che non si tratti

di un reato considerato dalla Parte richiesta del transito come rivestente natura politica o puramente militare nel senso degli articoli 3 e 4 della presente Convenzione.

2. Il transito d'un cittadino, nel senso dell'articolo 6, del paese richiesto del transito potrà essere rifiutato.

3. Riservate le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, la produzione degli atti previsti nel paragrafo 2 dell'articolo 12 sarà necessaria.

4. Qualora fosse usata la via aerea, saranno applicate le disposizioni seguenti:

a. se nessun atterraggio è previsto, la Parte richiedente avvertirà la Parte, di cui sarà sorvolato il territorio, e attesterà l'esistenza di uno degli atti previsti nel paragrafo 2, lettera *a* dell'articolo 12. Nel caso d'atterraggio fortuito, la notificazione conseguirà gli stessi effetti della domanda d'arresto provvisorio nel senso dell'articolo 16 e la Parte richiedente trasmetterà una domanda regolare di transito;

b. se un atterraggio è previsto, la Parte richiedente trasmetterà una domanda regolare di transito.

5. Tuttavia, una Parte potrà dichiarare, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione, che essa accorderà il transito di un individuo soltanto alle stesse condizioni che per l'extradizione o a talune di esse. In questi casi, la regola della reciprocità potrà essere applicata.

6. L'individuo richiesto non sarà estradato attraverso un territorio, nel quale vi sarebbe ragione per ritenere che la sua vita o la sua libertà può essere minacciata per motivo della sua razza, religione o cittadinanza o delle sue opinioni politiche.

Articolo 22 – Procedura

Salvo disposizione contraria della presente Convenzione, la legge della Parte richiesta è la sola applicabile alla procedura dell'extradizione e a quella dell'arresto provvisorio.

Articolo 23 – Lingue da usare

Gli atti da produrre saranno redatti nella lingua della Parte richiedente o della Parte richiesta. Questa potrà esigere la traduzione in una lingua ufficiale del Consiglio d'Europa da essa scelta.

Articolo 24 – Spese

1. Le spese cagionate dall'extradizione nel territorio della Parte richiesta saranno a carico di questa Parte.

2. Le spese cagionate dal transito attraverso il territorio della Parte richiesta del transito saranno a carico della Parte richiedente.

3. Nel caso di extradizione in provenienza da un territorio non metropolitano della Parte richiesta, le spese cagionate dal trasporto fra questo territorio e il territorio metropolitano della Parte richiedente saranno a carico di quest'ultima. La stessa regola vale per le spese

cagionate dal trasporto fra il territorio non metropolitano della Parte richiesta e il territorio metropolitano della medesima.

Articolo 25 – Definizione di «misure di sicurezza»

Nel senso della presente Convenzione, l'espressione «misure di sicurezza» designa qualsiasi misura privativa di libertà che sia stata ordinata a complemento o in sostituzione di una pena, mediante sentenza di una giurisdizione penale.

Articolo 26 – Riserve

1. Qualsiasi Parte contraente potrà, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione, esprimere una riserva su una o più determinate disposizioni della Convenzione.
2. Qualsiasi Parte contraente che avesse espresso una riserva la ritirerà non appena le circostanze lo permetteranno. Il ritiro avverrà mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. Una Parte contraente che avesse espresso una riserva su una disposizione della Convenzione potrà pretendere l'applicazione della stessa disposizione da un'altra Parte soltanto nella misura in cui essa l'ha accettata.

Articolo 27 – Campo di applicazione territoriale

1. La presente Convenzione si applicherà ai territori metropolitani delle Parti contraenti.
2. Essa è parimente applicabile, per quanto concerne la Francia, all'Algeria e ai dipartimenti d'oltremare, e per quanto concerne il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord, alle isole del canale e all'isola di Man.
3. La Repubblica Federale di Germania potrà estendere l'applicazione della presente Convenzione al Land di Berlino mediante una dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Questo la notificherà alle altre Parti.
4. Mediante accordo diretto fra due o più Parti Contraenti, il campo di applicazione della presente Convenzione potrà essere esteso, alle condizioni stipulate in tale accordo, a qualsiasi territorio di una di queste Parti altro che quelli indicati nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e di cui una delle Parti assicura le relazioni internazionali.

Articolo 28 – Relazioni fra la presente Convenzione e gli accordi bilaterali

1. La presente Convenzione abroga, per quanto concerne i territori cui è applicabile, quelle disposizioni dei trattati, convenzioni o accordi bilaterali, che, fra due Parti Contraenti, reggono la materia dell'extradizione.
2. Le Parti Contraenti potranno concludere fra esse accordi bilaterali o multilaterali soltanto per completare le disposizioni della presente Convenzione o per agevolare l'applicazione dei principi contenuti in essa.

3. Se, fra due o più Parti Contraenti, l'extradizione è praticata sulla base di una legislazione uniforme, le Parti avranno la facoltà di disciplinare i loro rapporti reciproci in materia d'extradizione fondandosi esclusivamente su questo sistema, nonostante le disposizioni della presente Convenzione. Lo stesso principio sarà applicabile fra due o più Parti Contraenti, di cui ciascuna ha in vigore una legge che prevede l'esecuzione sul suo territorio dei mandati di arresto emessi sul territorio dell'altra o delle altre Parti. Le Parti Contraenti che escludono o escluderanno dai loro rapporti reciproci l'applicazione della presente Convenzione conformemente alle disposizioni di questo paragrafo, dovranno, a questo scopo, fare una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Questi comunicherà alle altre Parti Contraenti qualsiasi ratificazione ricevuta in virtù del presente paragrafo.

Articolo 29 – Firma, ratificazione, entrata in vigore

1. La presente Convenzione resterà aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio.

2. La Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data del deposito del terzo strumento di ratificazione.

3. Essa entrerà in vigore, rispetto a qualsiasi firmatario che la ratificherà ulteriormente, 90 giorni dopo il deposito del suo strumento di ratificazione.

Articolo 30 – Adesione

1. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato non Membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. La risoluzione concernente l'invito soggiace all'accordo unanime dei Membri del Consiglio avente ratificato la Convenzione.

2. L'adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio, di uno strumento di adesione, che esplicherà effetto 90 giorni dopo il suo deposito.

Articolo 31 – Disdetta

Qualsiasi Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, disdire la presente Convenzione mediante una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La disdetta esplicherà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della sua notificazione da parte del Segretario Generale del Consiglio.

Articolo 32 – Notificazioni

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà ai membri del Consiglio e al governo di ciascun Stato avente aderito alla presente Convenzione:

a. il deposito di qualsiasi strumento di ratificazione o di adesione;

b. la data dell'entrata in vigore;

c. qualsiasi dichiarazione fatta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 6, del paragrafo 5 dell'articolo 21;

d. qualsiasi riserva espressa in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 26;

e. il ritiro di qualsiasi riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 26;

f. qualsiasi notificazione di disdetta ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 31 della presente Convenzione e la data alla quale esplicherà effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Parigi, il 13 dicembre 1957, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio ne invierà copia certificata conforme ai governi firmatari.